



REGOLAMENTO ORGANICO

Delibera del Consiglio Federale n.155 del 14/12/2023

Delibera Giunta Nazionale CONI n.41 del 16/02/24

PREMESSA

Il Regolamento Organico della Federazione Italiana Nuoto viene emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Federale al fine di fissare le norme di attuazione, per le parti regolamentate, delle disposizioni stabilite dallo Statuto nonché per l'emanazione di ulteriori disposizioni necessarie per la disciplina dell'attività federale.

Il Consiglio Federale approva annualmente la Normativa Generale per Affiliazioni e Tesseramenti, contenente l'ulteriore regolamentazione di dettaglio delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Organico.

Le disposizioni contenute nella sopra richiamata Normativa Generale non possono derogare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico.

TITOLO I.....	5
CAPO I - I SOGGETTI.....	5
Art. 1 - Identificazione dei Soggetti	5
CAPO II - LE SOCIETA'	6
Art. 2 - Appartenenza alla Federazione.....	6
Art. 3 - Procedimento di affiliazione.....	6
Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione	8
Art. 5 - Diritti	11
Art. 6 - Doveri.....	11
Art. 7 - Denominazione.....	12
Art. 8 - Abbinamenti commerciali	12
Art. 9 - Fusioni - Cessione Diritti sportivi.....	14
CAPO III - I TESSERATI	16
Art. 10 - Appartenenza alla Federazione.....	16
Art. 11 - Diritti	17
Art. 12 - Doveri.....	17
CAPO IV - GLI ATLETI.....	18
Art. 13 - Requisiti generali.....	18
Art. 14 – Disposizioni generali – Premio di formazione – Gruppi sportivi - Prestiti – Categorie tesseramento	18
Art. 15 - Tesseramenti atleti non italiani.....	23
Art. 16 - Trasferimenti	24
Art. 17 - Doveri degli atleti	25
CAPO V - DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI	26
Art. 18 - Dirigenti Federali.....	26
Art. 19 - Dirigenti Sociali.....	27
Art. 20 - Tecnici.....	27
Art. 21 - Ufficiali di Gara.....	28
Art. 22 - Tesseramento - Tessere personali.....	28
Art. 23 - Incompatibilità.....	28
TITOLO II - ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE.....	29
CAPO I - ASSEMBLEE FEDERALI.....	29
Art. 24 - Convocazione	29
Art. 25 - Tabella voti - Elenco candidature – Procedure di impugnazione per le Assemblee Nazionali.....	29
Art. 26 - Costituzione Assemblea	32
Art. 27 - Soggetti aventi diritto al voto	32
Art. 28 - Candidature alle cariche elettive.....	33
Art. 29 - Deleghe.....	34
Art. 30 - Direzione dell'Assemblea.....	34
Art. 31 - Presidente dell'Assemblea.....	35
Art. 32 - Segretario dell'Assemblea	35
Art. 33 - Commissione Verifica Poteri.....	36
Art. 34 - Commissione Scrutinio.....	36

Art. 35 - Integrazione ordine del giorno.....	37
Art. 36 - Modalità di discussione dell'ordine del giorno.....	37
Art. 37 - Votazioni	38
Art. 38 - Inscindibilità del voto	38
Art. 39 - Ricorsi avverso deliberazioni assembleari.....	39
CAPO II - ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO.....	39
Art. 40 - Presidente	40
Art. 41 - Consiglio Federale.....	40
Art. 42 - Consiglio di Presidenza	41
Art. 43 - Segretario Generale	42
Art. 44 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	42
CAPO III - ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA FEDERALE.....	43
Art. 45 - Giustizia Federale	43
TITOLO III - ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE.....	44
CAPO I - ORGANI PERIFERICI.....	44
Art. 46 - Comitati o Delegati Regionali	44
Art. 47 - Assemblee Regionali	46
Art. 48 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale.....	47
Art. 49 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali	47
Art. 50 - Fiduciari Locali	49
CAPO II - ORGANI CONSULTIVI.....	49
Art. 51 - Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali.....	49
Art. 52 - Commissioni Federali.....	49
TITOLO IV - SETTORI NAZIONALI	49
CAPO I - SETTORI TECNICI	49
Art. 53 - Gruppo Ufficiali di Gara.....	49
Art. 54 - Settore Istruzione Tecnica	50
Art. 55 - Sezione Salvamento.....	50
Art. 56 - Squadre Nazionali	51
Art. 57 - Centro Studi e Ricerche.....	51
Art. 58 - Settore Propaganda.....	52
TITOLO V - ATTIVITÀ AGONISTICHE.....	52
Art. 59 - Manifestazioni Agonistiche	52
TITOLO VI - APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CADUCAZIONE – NORMA TRANSITORIA	52
Art. 60 - Approvazione Regolamento	53
Art. 61 – Norma transitoria	53

TITOLO I

CAPO I - I SOGGETTI

Art. 1 - Identificazione dei Soggetti

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per “Federazione” o “F.I.N.” s’intende la Federazione Italiana Nuoto di cui all’art. 1 dello Statuto Federale;
 - b) per “Statuto” s’intende lo Statuto Federale in vigore deliberato dall’Assemblea di cui all’art. 10 comma 1 dello Statuto Federale, successivamente sottoposto ad approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - c) per “Regolamento” s’intende il presente Regolamento Organico;
 - d) per “Normativa Generale” s’intende la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti approvata annualmente dal Consiglio Federale;
 - e) per “titolo sportivo” s’intende il diritto riconosciuto al soggetto affiliato di poter partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell’ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell’ambito della Federazione;
 - f) per “Enti sportivi” o “Ente sportivo” s’intendono sia le Associazioni che le Società sportive dilettantistiche, di cui all’art. 4 comma 2 dello Statuto, che intendono svolgere le attività stabilite dall’art. 4 comma 1 dello Statuto;
 - g) per “Gruppi Sportivi” s’intendono i Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato che svolgono attività sportiva sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti tra il CONI e i Ministeri competenti;
 - h) per “Presidente” s’intende l’Organo di cui all’art. 12 dello Statuto;
 - i) per “Consiglio Federale” s’intende l’Organo di cui all’art. 13 dello Statuto;
 - j) per “Consiglio di Presidenza” s’intende l’Organo di cui all’art. 17 dello Statuto;
 - k) per “Segretario Generale” s’intende l’Organo di cui all’art. 19, comma 1 dello Statuto;
 - l) per “Comitati Regionali” s’intendono gli Organi di cui all’art. 20 dello Statuto;
 - m) per “SNaQ” s’intende il Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive di cui al decreto legislativo n. 13/2013 e al decreto legislativo n. 15/2016, in recepimento delle disposizioni comunitarie (accordi di Lisbona).

CAPO II - LE SOCIETA'

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione

1. Possono richiedere l'affiliazione alla F.I.N. gli Enti sportivi in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 36/2021 e s.m.i. e che abbiano uno statuto sociale conforme alle disposizioni normative e regolamentari del settore sportivo dilettantistico.
2. Possono richiedere l'affiliazione alla F.I.N. i Gruppi sportivi, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78, dell'art. 29 dello Statuto CONI e del Regolamento del Registro nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.) emanato dal Dipartimento dello Sport, anche in deroga ai principi e alle disposizioni previste per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
3. Gli Enti sportivi devono avere sede legale nel territorio italiano.
4. Il procedimento di affiliazione, nonché quello successivo di riaffiliazione, determina il rapporto associativo tra gli Enti sportivi e la Federazione e l'assunzione di tutti i diritti ed obblighi stabiliti dall'art. 6 dello Statuto.
5. La stagione sportiva va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre del successivo anno.

Art. 3 - Procedimento di affiliazione

1. Gli Enti sportivi in possesso dei requisiti dell'art. 4 dello Statuto provvedono a richiedere l'affiliazione alla Federazione attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente dove risultano avere sede legale. In alternativa, l'Ente sportivo può richiedere l'affiliazione in altra regione presso la quale abbia attivato una sede operativa per lo svolgimento delle attività sportive. Non è consentita l'affiliazione di un Ente sportivo a più Comitati Regionali.
2. Le domande di affiliazione devono essere presentate alla Federazione, attenendosi alle procedure indicate nella Normativa Generale annualmente approvata dalla Federazione.

3. Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio Federale, **previa verifica e validazione da parte dei Comitati Regionali competenti della documentazione prodotta dagli Enti sportivi interessati; in caso di parere negativo il Comitato Regionale non procede alla validazione della predetta documentazione ed invia motivata relazione, non vincolante, all'attenzione della Segreteria Generale / Ufficio Affiliazioni per le successive determinazioni di competenza del Consiglio Federale.**
4. L'accettazione o la reiezione viene comunicata **agli Enti sportivi** richiedenti a cura della **Segreteria Generale.**
5. Avverso la reiezione della domanda **di affiliazione gli Enti sportivi** possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame alla prima riunione utile.
6. **Gli Enti sportivi** entrano a far parte della Federazione solo al momento della delibera favorevole di loro affiliazione assumendo la qualifica di **affiliati per la stagione sportiva per la quale l'affiliazione è stata approvata.**
7. L'anzianità di appartenenza ai ranghi federali degli **Enti sportivi** decorre **dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.**
8. La Federazione con il provvedimento di prima affiliazione provvede **-ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, del D.Lgs. 36/2021-** al riconoscimento ai fini sportivi dell'Ente sportivo.
9. **Gli Statuti degli Enti sportivi devono essere conformi alla normativa del settore sportivo dilettantistico e devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione, fermo quanto previsto per i Gruppi sportivi al precedente art. 2 comma 2.**
10. **Gli Enti sportivi devono prevedere obbligatoriamente la costituzione di un Consiglio composto da almeno tre componenti, compreso il Presidente/Legale Rappresentante dell'Ente sportivo, con la sola eccezione per le Società sportive di capitali che abbiano affidato la gestione ad un Amministratore Unico.**

11. Nelle Società sportive di capitali gestite da un Amministratore Unico, quest'ultimo deve provvedere alla nomina di un numero minimo di due dirigenti con qualifica di "Dirigente non Consigliere".
12. Gli Enti sportivi devono provvedere obbligatoriamente al tesseramento federale delle seguenti figure:
 - a) Presidente / Legale rappresentante;
 - b) componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione nonché dei Dirigenti non Consiglieri di cui al precedente comma 11;
 - c) almeno un medico abilitato all'esercizio della professione;
 - d) almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di aiuto allenatore (primo livello SNaQ).
13. Le ulteriori disposizioni di dettaglio relative alle modalità di presentazione della domanda di affiliazione, la relativa documentazione da produrre e i correlati adempimenti amministrativi sono indicati nella Normativa Generale emanata annualmente dalla Federazione.

Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione

1. Gli Enti sportivi in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto provvedono a richiedere la riaffiliazione al Comitato Regionale di appartenenza, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.
2. È responsabilità dell'Ente sportivo che richiede il rinnovo dell'affiliazione la verifica della correttezza di tutte le informazioni presenti nella propria anagrafica presente sul portale informatico federale; l'Ente sportivo è tenuto a segnalare tempestivamente ogni modifica eventualmente apportata al proprio Statuto ed a comunicare ogni variazione di composizione del proprio Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini indicati nella Normativa Generale.
3. L'inosservanza da parte degli Enti sportivi delle obbligazioni previste dal precedente comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Normativa Generale, fermo restando l'eventuale avvio di azioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia federale qualora ne ricorrano i presupposti.

4. **Le riaffiliazioni sono di competenza del Comitato Regionale, il quale le dispone dopo aver verificato la correttezza e completezza della documentazione prodotta dall'Ente sportivo interessato.**
5. In caso di mancata accettazione della domanda di riaffiliazione il Comitato Regionale provvede, previa adozione di motivata delibera del Consiglio Regionale, a notificare il provvedimento **all'Ente sportivo** interessato. Avverso l'eventuale rigetto del Comitato Regionale della domanda di riaffiliazione è ammessa la preposizione di istanza di riesame al Consiglio Federale; detta istanza deve, a pena di decadenza, essere inviata alla Segreteria Generale della Federazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo mail certificata, entro 30 giorni dalla data di notifica della mancata accettazione del rinnovo dell'affiliazione con comunicazione avente data certa. **L'Ente sportivo** che non abbia definitivamente ottenuto il provvedimento di riaffiliazione, potrà successivamente procedere, se in possesso dei requisiti richiesti, con una nuova domanda di prima affiliazione che, se accolta, determina la nuova decorrenza dell'anzianità federale.
6. **Per l'ottenimento del rinnovo dell'affiliazione l'Ente sportivo interessato è preventivamente tenuto a regolarizzare eventuali esposizioni amministrative pregresse maturate nei confronti della Federazione. I Comitati Regionali operano pertanto gli opportuni accertamenti amministrativi prima di dar seguito alle domande di riaffiliazione.**
7. **I Comitati Regionali hanno facoltà di accordare la rateizzazione dei debiti maturati laddove ricorrano oggettive ragioni che impediscano agli Enti sportivi di poter adempiere alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa all'atto della riaffiliazione. In tal caso dette rateizzazioni possono essere accordate direttamente dal Comitato competente per territorio, salvo che per la quota di debito eventualmente dovuta per la partecipazione all'attività federale nazionale, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:**
 - a) **sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente sportivo di un formale piano di rateizzazione, assistito da garanzie e/o da validi titoli di pagamento;**
 - b) **durata della rateizzazione non eccedente la durata della stagione sportiva per la quale è richiesta l'affiliazione;**

- c) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione.
8. In presenza di particolari straordinarie ragioni, l'Ente sportivo con debiti pregressi verso la Federazione può formulare istanza di rateizzazione su base pluriennale al Consiglio Federale che, qualora accordato, con le seguenti modalità:
- a) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente sportivo di un piano di rateizzazione;
- b) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione;
- c) determinazione dell'importo complessivo rateizzato tenuto anche conto del calcolo degli interessi al tasso legale e il deposito di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L. 385/1993 e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero del tesoro, con l'esplicita indicazione della clausola di escussione a semplice richiesta.
9. La competenza a decidere sulle istanze di cui al precedente comma 8 presentate dagli Enti sportivi è del Consiglio Federale il quale a suo insindacabile giudizio - sentito il parere del Comitato competente per territorio- decide in ordine all'eventuale accoglimento dell'istanza in argomento con delibera definitiva non impugnabile.
10. In caso di mancata definizione delle posizioni debitorie degli Enti sportivi affiliati e/o in caso di mancato rispetto dei piani di rateizzazione già accordati, il Segretario Generale può disporre con proprio provvedimento -anche nel corso della stagione sportiva- il blocco amministrativo temporaneo delle credenziali di accesso al portale dell'Ente sportivo inadempiente, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Diritti

1. Gli **Enti sportivi** con l'**affiliazione** alla Federazione assumono tutti i diritti di cui all'art. 6 comma 1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento e dagli altri Regolamenti **federali** e da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.
2. **Gli Enti sportivi** con la cessazione **dell'affiliazione** alla Federazione perdono tutti i diritti di cui all'art. 6 comma 1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti **federali** e da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 6 - Doveri

1. **Gli Enti sportivi** con l'**affiliazione** alla Federazione assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all'art. 6 comma 3 dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo loro stabilito dal medesimo Statuto nonché, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti **federali** e da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.
2. **Gli Enti sportivi** assumono i predetti obblighi **in proprio** ed, a titolo di responsabilità oggettiva, anche per i propri **tesserati**.
3. In particolare, **gli Enti sportivi** sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività sportive agonistiche per le quali hanno richiesto l'appartenenza alla Federazione assicurando ai propri partecipanti alle attività stesse la tutela sanitaria, l'assistenza tecnica nonché morale idonea al raggiungimento delle migliori prestazioni possibili;
 - b) non formulare a mezzo di strumenti di diffusione e comunicazione di qualsivoglia natura rilievi lesivi della reputazione della Federazione o dei soggetti che la rappresentano;
 - c) comunicare, **nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dalla Normativa Generale**, l'intervenuta variazione dei dati o modificazione della documentazione forniti in sede di affiliazione o di ultima riaffiliazione, allegando la documentazione comprovante la variazione o modificazione intervenuta.

Art. 7 - Denominazione

1. **Gli Enti sportivi** non possono assumere denominazioni **sociali** che comportino possibilità di ingenerare confusione con altro **Ente sportivo già** appartenente alla Federazione né che rechino il nome di una persona vivente, o richi amino l'appartenenza a partiti politici od ad associazioni di categoria.
2. **Nel caso di prima affiliazione o di cambio di denominazione, la Federazione ha facoltà di richiedere all'Ente sportivo con una denominazione sociale rientrante in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, la sua modifica, con le modalità indicate nella Normativa Generale.**
3. Le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini dell'appartenenza alla Federazione alla approvazione da parte della Federazione stessa.
4. Competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte **dell'Ente sportivo** interessato entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando la relativa delibera societaria.
5. Ai fini dell'appartenenza alla Federazione il mutamento della denominazione diviene efficace **ai fini sportivi all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Federale, salvo eventuale diniego nei casi indicati** al precedente punto 7.1.
6. Avverso la reiezione della richiesta gli **Enti sportivi** possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame **alla prima riunione utile.**

Art. 8 - Abbinamenti commerciali

1. **È ammesso l'abbinamento ai fini pubblicitari della denominazione dell'Ente sportivo con quello di ditte, enti o organizzazioni commerciali e con nomi di prodotti.**

2. L'Ente sportivo può utilizzare l'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla Federazione la relativa autorizzazione, concessa con durata pari a quella della stagione sportiva nella quale è richiesta, salvo successiva richiesta di rinnovo.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 2) è di competenza del Segretario Generale, il quale la dispone con proprio provvedimento in via amministrativa. L'autorizzazione può essere negata nel caso in cui i soggetti interessati dalla procedura di abbinamento, per l'attività svolta, versino in situazione di oggettiva incompatibilità con le finalità statutarie della Federazione e/o con i principi contenuti nel Codice Etico della Federazione.
4. In caso di mancata autorizzazione, l'Ente sportivo interessato ha facoltà di proporre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego, una istanza di riesame al Consiglio Federale.
5. È possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni Ente sportivo sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti.
6. Nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la Federazione permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento alla sola denominazione sociale; in caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende unitamente alla denominazione dell'Ente sportivo nei programmi informatici utilizzati dalla Federazione è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale.
7. L'abbinamento della denominazione è consentito solo ai fini pubblicitari e di marketing; non sono pertanto ammessi abbinamenti di natura diversa e, in ogni caso, abbinamenti con denominazioni di altri Enti sportivi affiliati.
8. Gli Enti sportivi non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la denominazione sociale di una Ditta, Ente o Organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguimento dei fini istituzionali ed i valori sportivi della Federazione.
9. Durante il periodo di validità dell'abbinamento di denominazione, gli **Enti sportivi** possono comunicare alla Federazione la rinuncia allo stesso riassumendo

automaticamente l'originaria denominazione; rimane esclusa la possibilità nella medesima stagione sportiva di richiedere un nuovo abbinamento commerciale.

Art. 9 - Fusioni - Cessione Diritti sportivi

1. Le fusioni, anche mediante operazione di incorporazione in un ambito regionale o zone limitrofe, sono sottoposte all'approvazione da parte della Federazione.
2. Competente a deliberare sulle richieste di efficacia delle fusioni è il Consiglio Federale.
3. La richiesta **presentata dall'Ente sportivo interessato deve essere corredata dalle relative delibere societarie.**
4. Ai fini dell'appartenenza alla Federazione la fusione diviene efficace all'atto della data di pubblicazione sul sito federale del provvedimento di approvazione di cui al precedente comma, confermata agli **Enti sportivi** interessati e al Comitato Regionale competente per territorio con separata comunicazione.
5. L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere notificato **all'Ente sportivo.** Avverso la reiezione della richiesta **l'Ente sportivo interessato può** formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, da inoltrarsi con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione.
6. Gli **Enti sportivi** cessati o incorporati a seguito di fusione cessano di appartenere alla Federazione.
7. Gli **Enti sportivi** costituiti all'esito di una procedura di fusione mantengono anzianità e il rango federale più elevato tra quelli in possesso degli **Enti sportivi** che hanno concorso alla fusione.
8. Nel caso di fusione per incorporazione **l'Ente sportivo** incorporante mantiene la propria anzianità e il proprio rango federale.
9. Gli atleti degli **Enti sportivi** incorporati o quelli che hanno dato origine al nuovo **Ente sportivo** possono richiedere, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente articolo 9.4, di tesserarsi per un altro **Ente**

sportivo affiliato ed autorizzato a tesserare atleti comunque provenienti da altri **Enti sportivi**. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto un nuovo **Ente sportivo** si intenderanno **tesserati** per l'**Ente sportivo** incorporante per la parte residua del **tesseramento**. La disposizione si applica anche per gli atleti **dell'Ente sportivo** interessato da provvedimenti di trasferimento ad altro **Ente sportivo** dei diritti di partecipazione a Campionati nazionali, così come disciplinati dal presente articolo. **Per gli atleti interessati da un contratto di lavoro sportivo, troveranno applicazione le eventuali ulteriori previsioni in esso contenute.**

10. **Gli Enti sportivi aventi diritto di partecipazione ai campionati a squadre possono cedere il proprio diritto a disputare quel campionato, previa autorizzazione della Federazione che riconosca nell'operazione l'interesse generale a mantenere e tutelare il patrimonio sportivo agonistico.**
11. **Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.**
12. **Il titolo sportivo può essere trasferito nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) **l'Ente sportivo** di destinazione deve appartenere territorialmente al medesimo Comitato o a quelli limitrofi **dell'Ente sportivo** rinunciante;
 - b) **nel caso di trasferimento del titolo da Ente sportivo a Gruppo sportivo, e viceversa, questo riguardi esclusivamente la disciplina della pallanuoto, limitatamente al Campionato Nazionale Assoluto di ingresso;**
 - c) **la rinuncia ai diritti, ai fini del loro successivo trasferimento, venga deliberata con il voto favorevole di almeno 80% degli aventi diritto al voto nell'Assemblea dell'Ente sportivo** rinunciante e di quella di destinazione.
13. **Gli effetti del trasferimento dei diritti hanno efficacia a decorrere dalla stagione sportiva successiva a quello in cui è stato richiesto e quindi approvato dalla Federazione, salvo che i soggetti interessati non abbiano espressamente richiesto la sua immediata efficacia a condizione che i diritti sportivi oggetto del trasferimento siano riferiti a Campionati e/o Manifestazioni federali, utili ai fini della definizione delle relative classifiche della stagione in corso, non siano ancora iniziati.**

14. In attuazione di Principi generali emanati dal CONI, il trasferimento del titolo sportivo è di esclusiva competenza della Federazione. Competente a deliberare sulle richieste di trasferimento dei diritti sportivi è il Consiglio Federale, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato Regionale competente o dei Comitati interessati nel caso il trasferimento riguardi **affiliati** appartenenti a più Comitati.
15. **Nei casi di radiazione, scioglimento o fallimento, estromissione dai Campionati per gravi motivi disciplinari la Federazione può attribuire il titolo sportivo ad altro Ente sportivo con le modalità stabilite dal Consiglio Federale, tenuto conto dei meriti sportivi e/o delle necessità organizzative dei Campionati.**
16. **Nei casi di rinuncia al titolo sportivo da parte dell'Ente sportivo che lo detiene, la Federazione potrà assegnare il titolo medesimo compatibilmente con il livello del Campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altro Ente sportivo affiliato con le modalità stabilite dal Consiglio Federale, tenuto conto dei meriti sportivi e/o delle necessità organizzative dei Campionati.**
17. **Gli Enti sportivi** che concorrono ad operazioni di fusione, incorporazione e trasferimento dei diritti sportivi sono tenute, all'atto della richiesta di approvazione delle operazioni svolte, a regolarizzare le eventuali esposizioni debitorie maturate nei confronti della Federazione nonché al pagamento dei diritti amministrativi nell'entità stabilita dalla Normativa Generale.
18. Nei casi di fusione e/o cessione del titolo sportivo, gli **Enti sportivi** interessati assumono la piena responsabilità solidale nei confronti della Federazione e di tutti i soggetti federali per le obbligazioni derivanti da attività connesse all'esercizio dell'attività sportiva eventualmente maturate alla data dell'approvazione dell'operazione societaria da parte del Consiglio Federale.

CAPO III - I TESSERATI

Art. 10 - Appartenenza alla Federazione

- 1) I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 dello Statuto entrano a far parte della Federazione in qualità di tesserati secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 dello Statuto.

- 2) In funzione della qualifica, il tesseramento è effettuato:
 - a) attraverso gli Enti sportivi per i dirigenti sociali, tecnici sociali, atleti di qualsiasi categoria, medici sociali;
 - b) attraverso la Federazione per Dirigenti Federali, Tecnici, Assistenti Bagnanti, Ufficiali di gara e medici federali.
- 3) Le procedure di tesseramento sono indicate nella Normativa Generale annualmente emanata dal Consiglio Federale.

Art. 11 - Diritti

1. I tesserati, con l'appartenenza alla Federazione, assumono tutti i diritti di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.
2. I tesserati, con la cessazione dell'appartenenza alla Federazione, perdono tutti i diritti di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 12 - Doveri

1. Con il tesseramento, che determina l'appartenenza alla Federazione, i soggetti interessati assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all'art. 6 comma 4 dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

CAPO IV - GLI ATLETI

Art. 13 - Requisiti generali

1. Sono Atleti delle varie discipline regolamentate dalla Federazione, i soggetti di cui all'art. 5 comma 4 dello Statuto che svolgono attività sportiva regolamentata secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 5 e 6 dello Statuto.
2. Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro tesseramento.

Art. 14 – Disposizioni generali – Premio di formazione – Gruppi sportivi - Prestiti – Categorie tesseramento

A) Disposizioni generali:

1. Il tesseramento degli Atleti in favore dell'Ente sportivo ha validità di un anno coincidente con la stagione sportiva, durante la quale non può essere oggetto di annullamento salvo i casi indicati nei successivi commi o su provvedimento del Tribunale Federale per le fattispecie di competenza.
2. Agli Atleti si applica l'istituto del vincolo sportivo, per la durata pari a due stagioni sportive, ad esclusione dei tesserati per la prima volta, al raggiungimento della categoria indicata nella Normativa Generale.
3. L'Ente sportivo ha il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento nei seguenti casi:
 - a) per gli atleti già in regime di vincolo, da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio della stagione sportiva decorso il quale il regime di vincolo decadrà automaticamente;
 - b) per gli Atleti con i quali è in corso di validità un contratto di lavoro sportivo, depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella Normativa Generale.
4. Il tesseramento annuale è soggetto a rinnovo automatico per la stagione sportiva successiva salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi nel corso della stagione sportiva entro il termine perentorio del 30 giugno con le modalità indicate della Normativa Generale. La comunicazione di recesso non è necessaria nel caso

la scadenza del tesseramento al termine della stagione sia prevista da un contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra l'affiliato e l'Atleta, depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella Normativa Generale.

5. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte dell'Atleta, l'Ente sportivo avrà facoltà di rinnovare il tesseramento entro il termine del 31 gennaio della nuova stagione sportiva, con conseguente rinnovo dello stato di vincolo per ulteriori due stagioni sportive.
6. L'Atleta, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 9, dello Statuto ha l'obbligo di praticare le disciplina o discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro affiliato, salvo il consenso dell'affiliato titolare del tesseramento, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, dalla Normativa Generale e dai Regolamenti tecnici delle rispettive discipline federali.
7. Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare ad alcuna gara o manifestazione che si svolga in ambito federale.
8. Il tesseramento come Atleta può essere effettuato per un solo Ente sportivo, salvo le eccezioni espressamente previste in riferimento alle singole categorie dal presente Regolamento.
9. La Federazione ha facoltà di procedere all'annullamento del tesseramento di un Atleta anche nel corso della stagione sportiva in caso di motivata istanza congiunta presentata dall'Ente sportivo di appartenenza e dal tesserato, a condizione che quest'ultimo non abbia già preso parte nel corso della medesima stagione a nessuna competizione e manifestazione sportiva riconosciuta dalla Federazione.
10. All'atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento degli atleti, il Presidente/Legale Rappresentante dell'Ente sportivo attesta di aver acquisito la relativa certificazione medica di idoneità sportiva, con obbligo di conservazione per un periodo non inferiore a dieci anni, da prodursi alla FIN in caso di richiesta.

B) Premio di formazione tecnica

11. L'Ente sportivo che sottoscrive un contratto di lavoro sportivo con un Atleta deve provvedere entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a depositare copia dello stesso con le modalità indicate nella Normativa Generale.
12. L'Ente sportivo affiliato che sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo di un tesserato con la qualifica di Atleta è tenuto a corrispondere un premio di formazione tecnica agli Enti sportivi che hanno formato l'atleta stesso.
13. Il premio di formazione tecnica è previsto, fino al compimento del 26° anno di età dell'atleta, anche qualora l'Ente sportivo provveda a tesserare – anche senza instaurare un rapporto di lavoro sportivo - un atleta proveniente da un precedente tesseramento con altra affiliata per termine del periodo di vincolo sportivo e/o cessazione del precedente contratto.

Nel caso disciplinato dal presente comma trovano applicazione le medesime modalità di determinazione e di erogazione del premio di formazione tecnica previste ai precedenti commi 12) e 13). In caso di tesseramento dell'atleta per termine di un precedente contratto di lavoro, il premio di formazione è attribuito esclusivamente all'Ente sportivo di provenienza dell'atleta.

14. Qualora il premio di formazione spetti a più Enti sportivi affiliati, questo dovrà essere corrisposto con l'applicazione di una percentuale proporzionata al periodo di tesseramento maturato dall'Atleta con ognuno degli Enti sportivi interessati.
15. Il premio di formazione compete esclusivamente all'Ente sportivo regolarmente affiliato al momento in cui si determina l'obbligo alla sua corresponsione. Nel caso di più Enti sportivi interessati, la quota non erogata perché destinata ad un soggetto non affiliato è ripartita tra gli aventi diritto con l'applicazione del criterio di riparto di cui al precedente comma 13.
16. Il diritto a ricevere il premio di formazione è comunque rinunciabile da parte dell'Ente sportivo interessato, al pari della facoltà di accordare un premio di formazione anche inferiore rispetto a quello previsto dai parametri indicati dalla Federazione nella Normativa Generale. La quota di premio di formazione eventualmente rinunciata non concorre alla ripartizione del premio nel caso di più Enti sportivi interessati.

17. Il mancato versamento con le modalità previste dalla Normativa Generale del premio di formazione determina l'adozione del provvedimento di sospensione del tesseramento di nuovi atleti nei confronti dell'Ente sportivo inadempiente, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalla Normativa Generale oltre all'adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio Federale fino alla sospensione dell'affiliazione.
18. È fatto divieto all'Ente sportivo di richiedere agli Atleti di provvedere, in forma diretta o indiretta, alla corresponsione del premio di formazione tecnica; l'inosservanza della predetta disposizione rappresenta illecito disciplinare perseguibile dagli organi federali preposti, qualora ne ricorrano i presupposti.
19. Il premio di formazione tecnica non si applica ai Gruppi sportivi di cui al precedente art. 2, comma 2.

C) Disciplina del tesseramento per i Gruppi sportivi e del doppio tesseramento per Gruppi sportivi e Società civili:

20. Gli Atleti possono essere tesserati per la partecipazione all'attività sportiva della Federazione dai Gruppi Sportivi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g). Il tesseramento per un Gruppo sportivo è soggetto a rinnovo annuale.
21. Il tesseramento per un Gruppo sportivo è sempre consentito per gli Atleti in caso di arruolamento/assunzione a seguito di concorso e in caso di arruolamento volontario a termine fino alla sua scadenza.
22. Limitatamente agli Atleti che all'atto dell'arruolamento/assunzione da parte di un Gruppo sportivo risultano tesserati per un Ente sportivo civile, si provvede al doppio tesseramento per il Gruppo sportivo interessato.
23. Il primo tesseramento per un Gruppo sportivo può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione agonistica; per i soli Atleti in regime di doppio tesseramento, il Gruppo sportivo non potrà utilizzare gli Atleti nelle prove di staffetta in occasione dei Campionati Nazionali e dei Campionati Regionali qualora il tesseramento intervenga oltre il 31 gennaio.

24. Il tesseramento di cui al precedente comma 22, può essere rinnovato dall'Ente sportivo civile anche per le stagioni successive per gli Atleti che si trovano in una delle seguenti fattispecie:
- a) Atleti in stato di vincolo sportivo;
 - b) Atleti con un contratto di lavoro sportivo in corso di validità;
 - c) Atleti che non abbiano comunicato la volontà contraria al rinnovo annuale del tesseramento come previsto alla lettera A), comma 3, del presente articolo.
25. Il mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 gennaio della stagione sportiva da parte dell'Ente sportivo civile di un atleta in stato di doppio tesseramento, comporta il mantenimento del solo tesseramento per il solo Gruppo Sportivo di appartenenza.
26. L'Atleta per il quale è cessato lo stato di doppio tesseramento ha possibilità di richiedere un nuovo tesseramento con un Ente sportivo civile nei limiti e con le modalità stabilite dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti.
27. Le particolari modalità di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle classifiche di merito sportivo per gli atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare sono indicate nei Regolamenti tecnici delle singole discipline federali.

D) Disciplina dei prestiti:

28. È consentito ad un Ente sportivo di autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e a condizione che gli stessi non siano già stati utilizzati per attività federale nella medesima stagione, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altro Ente sportivo affiliato denominato "Prestito", con le modalità previste dalla Normativa Generale e dai Regolamenti dei singoli Campionati federali.
29. Limitatamente al settore pallanuoto:
- a) in deroga alle previsioni contenute al precedente comma 1, è consentito ad un Ente sportivo, di autorizzare i propri atleti delle sole categorie giovanili anche se gli stessi sono già stati utilizzati per attività federale ad effettuare un tesseramento provvisorio per altro Ente sportivo affiliato denominato "Prestito" con le modalità e nei limiti previsti dalla Normativa Generale e dai Regolamenti dei singoli Campionati federali;

b) il doppio tesseramento a favore delle attività dei vivai degli **Enti sportivi**, denominato "Prestito alternativo", con le modalità e nei limiti stabiliti nei regolamenti dei Campionati di Pallanuoto.

E) Categorie di tesseramento:

30. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto gli atleti sono tesserati alla Federazione per categorie agonistiche, in base all'età e per specialità, indicate nella Normativa Generale, in conformità ai Regolamenti Tecnici di settore e alla legislazione riguardante l'età minima di accesso per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Art. 15 - Tesseramenti atleti non italiani

1. In relazione a quanto previsto nell'art.5, comma 4, dello Statuto, il tesseramento degli atleti non italiani è attuato, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo.
2. I Regolamenti dei settori sportivi garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della Federazione, presso gli **Enti sportivi** affiliati.
3. I regolamenti dei settori sportivi, in relazione alla peculiarità delle singole discipline, contengono le disposizioni riguardanti le modalità di partecipazione alle manifestazioni di atleti non italiani al fine di garantire sia il diritto di partecipazione alle attività sportive che la salvaguardia dei vivai necessari alla formazione delle squadre nazionali, in attuazione ai programmi di tutela dei vivai giovanili.
4. L'atleta non italiano che abbia svolto la propria formazione tecnico agonistica nei vivai italiani, intendendosi per tali attività continuativa svolta presso gli **Enti sportivi** affiliati per almeno 3 stagioni agonistiche consecutive, è considerato a tutti gli effetti sportivo italiano, fermo restando le eventuali limitazioni derivanti dalle norme statuali relative ai cittadini extra-comunitari nonché il rispetto delle normative della

Federazione Internazionale per quanto attiene l'utilizzo nelle Squadre Nazionali della Federazione.

5. Per gli atleti non comunitari, il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva sono subordinati al rispetto delle norme relative al permesso di soggiorno sul territorio italiano.
6. Per gli atleti tesserati nelle categorie "Master" e "Propaganda" non trova applicazione la disciplina sul vincolo sportivo **di cui al precedente art. 14, lettera A), comma 2.**

Art. 16 - Trasferimenti

1. **Nella prima stagione di tesseramento in stato di vincolo, l'Atleta può presentare all'Ente sportivo di appartenenza una richiesta di nulla-osta per il trasferimento in favore di altro Ente sportivo, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno con le modalità indicate della Normativa Generale.**
2. La richiesta di nulla-osta di cui al precedente comma 1 deve essere presentata con le modalità previste dalla Normativa Generale.
3. Il mancato riscontro **dell'Ente sportivo** alla richiesta di nulla-osta presentato dall'Atleta, secondo le modalità indicate nella Normativa Generale, equivale ad espressione di silenzio-rifiuto dello stesso.
4. La parte interessata può proporre ricorso, avverso la concessione o il rifiuto del nulla-osta, alla II Sezione del Tribunale Federale, entro i termini indicati nella Normativa Generale.
5. L' Atleta, in caso di diniego del nulla-osta, ha il diritto di proporre ricorso alla II Sezione del Tribunale Federale nei seguenti casi:
 - a) Atleti che risultino componenti od a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi, variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di residenza;
 - b) Atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi mediante

inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario;

- c) **Enti sportivi** che abbiano manifestato la volontà di non proseguire l'attività in una o più discipline sportive nelle quali gli atleti richiedenti abbiano svolto attività nell'ultima stagione sportiva;
- d) oggettive rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale, indipendenti dalla volontà dell'Atleta, che non consentano la normale prosecuzione dell'attività sportiva agonistica **nell'Ente sportivo** di appartenenza:
- e) **mancata assistenza tecnica da parte dell'Ente sportivo di appartenenza nella formazione sportiva dell'Atleta.**

6. Il ricorso dell'Atleta alla II Sezione del Tribunale Federale per le ragioni di cui al precedente comma 5. lettere a), b), c) è irricevibile qualora l'Atleta non abbia preventivamente esperito la procedura di richiesta di nulla-osta di cui al precedente comma 1.
7. Gli atleti che abbiano attenuto **dall'Ente sportivo** il nulla-osta per il trasferimento ad altro **Ente sportivo** per uno dei casi sub a) e b) di cui al precedente comma 5 possono tesserarsi esclusivamente per altro **Ente sportivo** avente sede nella Provincia di nuova residenza o trasferimento.
8. **L'Ente sportivo ha facoltà di comunicare in via anticipata agli atleti in regime di vincolo la rinuncia al rinnovo del tesseramento per la successiva stagione sportiva; tale comunicazione deve essere formalizzata con le modalità stabilite dalla Normativa Generale.**

Art. 17 - Doveri degli atleti

1. L'Atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della Federazione e **dell'Ente sportivo** di sua appartenenza e le norme che li integrano, assumendo altresì l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali, per le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli **Enti sportivi** affiliati, per i loro Dirigenti ed atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche.
2. In particolare, inoltre, l'Atleta assume l'obbligo di:

- a) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta;
- b) accettare ed eseguire, prontamente e correttamente, tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara;
- c) tenere una condotta morale ineccepibile;
- d) presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dal proprio **Ente sportivo** (per competizioni nelle quali difende i colori sociali) oppure dai competenti Organi federali (in rapporto alla formazione od alla preparazione di squadre rappresentative nazionali o regionali) e segnalare tempestivamente la propria eventuale assenza; tale assenza può essere giustificata solamente se dovuta a seri e validi motivi;
- e) attenersi, **per gli atleti di interesse nazionale**, ai doveri previsti dal Regolamento degli Atleti Azzurri e delle Squadre Nazionali;
- f) **in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo dilettantistico con la Federazione, a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso la cui inosservanza rappresenta illecito disciplinare perseguibile dagli Organi di giustizia federale, salvo i maggiori danni causati alla Federazione da accertarsi nelle competenti sedi giurisdizionali.**

CAPO V - DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI

Art. 18 - Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che, per elezione o nomina, ricoprono cariche o incarichi federali inerenti all'attività centrale o periferica della Federazione.
2. I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta.
3. I Dirigenti Federali al momento dell'elezione o della nomina, ulteriormente all'assunzione dei doveri ed obblighi di cui al precedente art. 12, assumono i seguenti doveri:

- a) di espletare il mandato o svolgere l'incarico, in caso di dimissioni o decadenza, sino al momento della loro effettiva sostituzione;
- b) di non divulgare notizie comunque assunte nell'ambito del mandato assunto o dell'incarico svolto.

Art. 19 - Dirigenti Sociali

1. Sono Dirigenti Sociali degli **Enti sportivi**:
 - a) i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico con la qualifica di "Dirigente Consigliere";
 - b) gli ulteriori soggetti nominati dagli organi sociali di cui alla precedente lettera a) con la qualifica di "Dirigente non Consiglieri".
2. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento del **loro tesseramento alla Federazione per il periodo di validità dello stesso, salvo** comunicazione di cessazione anticipata dalla loro carica, **da comunicare con le modalità previste dalla Normativa Generale.**
3. Il tesseramento alla Federazione da parte degli Enti sportivi affiliati è obbligatorio per tutti i Dirigenti Sociali di cui al precedente comma 1).
4. È in ogni caso obbligatorio il tesseramento alla Federazione di tutte le figure dirigenziali e tecniche dell'Ente sportivo che ricoprono funzioni rappresentative sui campi di gara e negli eventi organizzati dalla Federazione.

Art. 20 - Tecnici

1. I Tecnici fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento nei ruoli del Settore Istruzione Tecnica, attraverso il tesseramento federale.
2. Gli Assistenti bagnanti fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento nei ruoli della Sezione Salvamento, attraverso il tesseramento federale.
3. I Tecnici di cui al precedente comma 1 entrano a far parte di un Ente sportivo attraverso il tesseramento con qualifica di Tecnico sociale.

4. Nell'ambito del medesimo **Ente sportivo**, il Tecnico sociale può essere tesserato anche per ruoli diversi ma compatibili.
5. I Tecnici sociali **con qualifica di Istruttore e Aiuto allenatore (primo livello SNaQ)** possono tesserarsi anche per altri **Enti sportivi** come atleti **in tutte le discipline**.
6. **I tecnici in regola con il tesseramento al settore tecnico e non inquadrati nei ruoli sociali possono essere inquadrati anche nelle altre categorie di tesseramento.**

Art. 21 - Ufficiali di Gara

1. Sono Ufficiali di Gara i soggetti che hanno acquisito tale qualifica secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Ufficiali di Gara, che ne disciplina anche l'inquadramento e l'attività.
2. Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento attraverso **il tesseramento** nel Gruppo Ufficiale di Gara.

Art. 22 - Tesseramento - Tessere personali

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, dello Statuto prevista dai regolamenti federali devono essere tesserati alla Federazione **con le modalità stabilite dalla Normativa Generale**.

Art. 23 - Incompatibilità

1. **Le incompatibilità sono disciplinate all'art.26 dello Statuto.**
2. **Per i Dirigenti sociali si applicano le incompatibilità previste dal D.lgs. 36/2021 e s.m.i.**
3. **I tecnici sociali a partire dal secondo livello SNaQ (Allenatore) non possono essere inquadrati presso altri Enti sportivi affiliati alla Federazione con tesseramento di tipo tecnico o di atleta agonista.**
4. **Il tesseramento di Ufficiale di Gara è incompatibile con il tesseramento di Dirigente sociale, Tecnico sociale a partire dal secondo livello SNaQ (Allenatore) e Dirigente Federale e viceversa.**

TITOLO II - ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - ASSEMBLEE FEDERALI

Art. 24 - Convocazione

1. L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 12 dello Statuto mediante comunicazione di posta elettronica certificata, all'indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione, o con mezzo equipollente spedita agli Enti sportivi aventi diritto almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini stabiliti dall'art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto.
3. La delibera di convocazione delle Assemblee della Federazione è di competenza del Consiglio Federale.
4. Gli adempimenti relativi alla convocazione delle Assemblee della Federazione sono di competenza del Presidente che, a tal fine, si avvale della Segreteria Generale.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di celebrazione dell'Assemblea, nonché l'elenco dei punti posti all'ordine del giorno.
6. Almeno trenta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sul sito federale con link diretto in home page:
 - a. il programma dei lavori assembleari;
 - b. in caso di Assemblea elettiva, l'elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, alla carica di Consigliere Federale, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. in caso di Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, il testo a fronte dell'articolato vigente con le correlate proposte di modifica.

Art. 25 - Tabella voti - Elenco candidature – Procedure di impugnazione per le Assemblee Nazionali

1. Per l'impugnazione della Tabella Voti si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un altro affiliato e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliato controinteressato, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

2. Per le impugnazioni delle candidature si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature di cui all'art.11, comma 12 bis dello Statuto.
 - b) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - c) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
 - d) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - e) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.c).
 - f) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia

all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

g) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 26 - Costituzione Assemblea

1. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto i soggetti di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto che si trovino nelle condizioni di cui all'Art. 11, comma 2, dello Statuto.
2. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto e con la sola facoltà di intervento i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 a) dello Statuto che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2 dello Statuto.
3. Possono assistere alle Assemblee:
 - a) i rappresentanti designati dal CONI;
 - b) i rappresentanti designati dagli organismi internazionali ai quali la Federazione è aderente;
 - c) i Dirigenti Federali centrali in carica;
 - d) i Dirigenti e i Tecnici della Federazione con incarichi nell'ambito degli organismi internazionali ai quali la Federazione è aderente o dai quali è riconosciuta;
 - e) i Presidenti o i Delegati dei Comitati Territoriali F.I.N.;
 - f) i decorati di Medaglia Olimpica nelle discipline sportive della Federazione nonché i decorati con medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di nuoto per salvamento;
 - g) gli insigniti di benemerienze sportive da parte del CONI per attività svolte per la Federazione;
 - h) gli Ufficiali di Gara iscritti nel "ruolo d'onore";
 - i) i giornalisti accreditati.

Art. 27 - Soggetti aventi diritto al voto

1. Gli affiliati aventi diritto al voto sono individuati e suddivisi sulla base di quanto specificato nell'art. 11, commi 2, 3, e 4 dello Statuto.

2. Per l'individuazione dei rappresentanti degli atleti e tecnici di nazionalità italiana ogni **Ente sportivo** affiliato procede, in occasione della convocazione dell'Assemblea, alla indizione di apposite elezioni sociali riservate ai propri tesserati nelle categorie degli atleti e dei tecnici da svolgersi fino al quinto giorno precedente a quello fissato per la celebrazione dell'Assemblea.
3. Possono partecipare alle elezioni sociali, con equal diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli atleti e i tecnici in regola con il tesseramento all'atto delle votazioni e purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. L'elezione dei rappresentanti degli atleti e tecnici **dell'Ente sportivo** affiliato per la nomina dei Consiglieri Federali per le rispettive categorie è valida qualsiasi sia stata la partecipazione al voto in ciascuna delle categorie. Delle votazioni deve redigersi apposito verbale da conservarsi a cura **dell'Ente sportivo**.

Art. 28 - Candidature alle cariche elettive

1. Sono candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 dello Statuto, abbiano depositato o comunque fatto pervenire in originale presso la Segreteria Federale entro **il quarantesimo** giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva la propria candidatura, **completa della** documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti.
2. Non è consentita la presentazione di più candidature per la partecipazione all'elezione a cariche diverse.
3. I candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Elettiva nella quale concorrono.
4. **Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del precedente art. 25, comma 2.**

Art. 29 - Deleghe

1. Al fine della partecipazione all'Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a registrare la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri.
2. Per la registrazione di cui al precedente comma 1 gli **Enti sportivi** devono presentare alla Commissione verifica Poteri:
 - a) il modello "Delega" riservato al **Legale rappresentante** o suo delegato;
 - b) il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del **Legale rappresentante** del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;
 - c) il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del **Legale rappresentante** del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici;
3. le Deleghe e Attestazioni sono prodotte dal sistema informatico federale al quale gli **Enti sportivi** interessati accedono **per l'ottenimento della documentazione**.
4. Ai fini della registrazione della presenza, i soggetti aventi diritto devono presentarsi personalmente alla Commissione Verifica Poteri depositando, quale unico documento valido, il modello di cui al precedente comma 2. dal quale risulti il diritto di voto.
5. Qualunque contestazione in ordine alla registrazione o mancata registrazione di soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea, è di esclusiva competenza della Commissione Verifica Poteri che decide inappellabilmente prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
6. Nelle Assemblee Nazionali sono ammesse deleghe **solo per la categoria Dirigenti**, nei limiti stabiliti dall'art.11, commi 8, 9, 10 e 11 dello Statuto federale.

Art. 30 - Direzione dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea della Federazione sono presieduti da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da una Commissione Verifica Poteri e da una Commissione Scrutinio.

2. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea con voto palese, anche su proposta del Presidente che assume la presidenza provvisoria preliminarmente all'apertura dei lavori.
3. **Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.**
4. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione assistito, ove previsto, dal Notaio il quale – se presente - provvede alla redazione del verbale.
5. La Commissione Verifica dei Poteri, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio Federale. Nelle Assemblee Nazionali Elettive, il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.
6. La Commissione Scrutinio, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio Federale.
7. L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, può procedere alla nomina, con voto palese, di un Vice-Presidente dell'Assemblea.

Art. 31 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea svolge le funzioni di direzione dei lavori dell'Assemblea, ne disciplina i tempi, ne proclama i risultati ed ha autorità su ogni questione attinente alle modalità operative di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Il Vice-Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di impedimento momentaneo.

Art. 32 - Segretario dell'Assemblea

1. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale da sottoscrivere da parte del Presidente dell'Assemblea e del Segretario stesso, salvo sia prevista la presenza di un Notaio.

2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.

Art. 33 - Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri si insedia nel luogo di celebrazione dell'Assemblea almeno dodici ore prima dell'orario fissato **in prima convocazione**.
2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche sul diritto di partecipazione all'Assemblea dei soggetti presenti, con facoltà di accertarne identità e qualifica.
3. **La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere verifiche sul numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto ed è tenuta a comunicare al Presidente dell'Assemblea la forza voto presente in coincidenza all'orario di prima convocazione ed, eventualmente, a quello di seconda convocazione.**
4. **La Commissione Verifica Poteri termina le sue attività al momento della dichiarazione di apertura della votazione del Presidente, redigendo sintetico verbale delle operazioni svolte.**
5. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri il Presidente, i Consiglieri Federali, **i Presidenti dei Comitati Regionali oltre che** i candidati alle cariche federali.

Art. 34 - Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio ha il compito di svolgere le operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei risultati, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati atti a consentire, in caso di necessità o richiesta, di procedere allo scrutinio manuale dei voti.
2. La Commissione Scrutinio è tenuta a comunicare al Presidente dell'Assemblea la registrazione dei risultati di voto.
3. La Commissione Scrutinio è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

4. Non possono far parte della Commissione Scrutinio il Presidente, i Consiglieri Federali, **i Presidenti dei Comitati Regionali oltre che** i candidati alle cariche federali.

Art. 35 - Integrazione ordine del giorno

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 13 dello Statuto possono richiedere al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data di celebrazione della stessa, inoltrando la richiesta alla Segreteria federale.
2. In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Federale di accettazione della richiesta entro il termine di successivi giorni dieci, la stessa si intende non accolta.
3. In caso di accoglimento della richiesta, o nei casi di cui all'art. 11, comma 14 dello Statuto, l'ordine del giorno, così come integrato, deve essere tempestivamente inoltrato a cura del Presidente ai soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 36 - Modalità di discussione dell'ordine del giorno

1. I soggetti aventi diritto di partecipazione all'Assemblea possono richiedere al Presidente dell'Assemblea di:
 - a) eseguire interventi nella discussione su uno o più punti all'ordine del giorno formulandone richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea anticipatamente all'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno;
 - b) presentare proposte di mozioni o raccomandazioni relative allo svolgimento dei lavori da sottoporre a votazione dell'Assemblea formulandone richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea autorizza gli interventi e stabilisce la durata massima degli stessi, da intendersi limitati ad un solo intervento per ciascun richiedente sul medesimo punto all'ordine del giorno.
3. È facoltà del Presidente, dei membri del Consiglio Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di eseguire interventi ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

4. Il Presidente dell'Assemblea decide in merito all'ammissibilità delle proposte di mozioni o raccomandazioni da sottoporre a votazione.

Art. 37 - Votazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 18 dello Statuto, le votazioni in Assemblea vengono effettuate con voto palese mediante appello nominale seguendo l'ordine di registrazione degli aventi diritto eseguito dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di far eseguire le operazioni di voto, sempre in modo palese, mediante esercizio contestuale del diritto per alzata di mano.
3. Le votazioni per le cariche elettive avvengono con le modalità di cui all'art. 11, comma 18 dello Statuto. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso. È consentito il ricorso al voto attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici atti a consentire la massima **certezza** e trasparenza **della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto** e la possibilità di successiva **eventuale** verifica del regolare esercizio del diritto di voto.
4. **Ai fini della determinazione degli eletti nella componente di genere diverso di cui all'art.14 dello Statuto si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti degli Enti sportivi, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.**
5. **Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.**

Art. 38 - Inscindibilità del voto

1. L'esercizio del diritto di voto plurimo, in qualunque modalità di sua espressione, è inscindibile.

Art. 39 - Ricorsi avverso deliberazioni assembleari

1. I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale, contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto o ai Regolamenti della Federazione, possono essere proposti alla Seconda Sezione del Tribunale Federale da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato.
2. I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale proposti da soggetti presenti ai lavori assembleari devono essere preceduti da preannuncio da presentarsi prima della conclusione della stessa, in forma scritta e succintamente motivata, da depositare dal medesimo reclamante al Presidente o al Segretario dell'Assemblea, i quali provvedono a rilasciare apposita attestazione di presentazione.
3. Il ricorso deve essere depositato, salvo quanto previsto dal precedente articolo 38.2, presso la segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
4. Il ricorso deve contenere, a pena di irricevibilità:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi.

CAPO II - ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art. 40 - Presidente

1. Il Presidente ha le attribuzioni e i compiti stabiliti dall'art. 12 dello Statuto.
2. Il Presidente, per la carica, ha domicilio presso la sede nazionale della Federazione.

Art. 41 - Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dai membri stabiliti dall'art. 13, comma 1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art.16 dello Statuto.
2. La sede del Consiglio Federale è presso la sede nazionale della Federazione.
3. Il Consiglio Federale si riunisce a seguito di convocazione del Presidente da inoltrarsi a cura della Segreteria Federale almeno cinque giorni prima della riunione, ridotto a due in caso di urgenza.
4. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi con qualunque modalità che faccia fede della tempestività dell'inoltro, deve contenere:
 - a) data e ora della riunione;
 - b) ordine del giorno;
 - c) **sintetico elenco degli argomenti di cui si propone la trattazione;**
 - d) **indicazione delle modalità di celebrazione, in videoconferenza ovvero in presenza indicando, in tal caso indicando il luogo.**
5. Il Consiglio Federale assume le deliberazioni con le maggioranze stabilite dall'art. 13, comma 8 dello Statuto e le votazioni vengono eseguite secondo le modalità indicate dal Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono immediatamente esecutive.
7. Delle riunioni del Consiglio Federale viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario Generale od, in caso di suo impedimento, da dipendente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.
8. Per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai

Regolamenti della Federazione, può essere proposto ricorso alla Seconda Sezione del Tribunale Federale da un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale o da un componente del Collegio dei Revisori dei conti, da proporre nei termini e con le modalità previste dall'art. 69 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

9. Il Consiglio Federale può essere celebrato anche in videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 42 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dai membri stabiliti dall'art. 17, comma 1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 17, commi 3 e 4 dello Statuto.
2. La sede del Consiglio di Presidenza è presso la sede nazionale della Federazione.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce a seguito di convocazione del Presidente da inoltrarsi a cura della Segreteria Federale almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di urgenza.
4. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi con qualunque modalità che faccia fede della tempestività dell'inoltro, deve contenere:
 - a) data e ora della riunione;
 - b) ordine del giorno;
 - c) indicazione delle modalità di celebrazione, in videoconferenza ovvero in presenza indicando, in tal caso indicando il luogo.
5. Il Consiglio di Presidenza assume le deliberazioni con le maggioranze stabilite dall'art. 17, comma 6 dello Statuto e le votazioni vengono eseguite secondo le modalità indicate dal Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono immediatamente esecutive.

7. Dalle riunioni del Consiglio di Presidenza viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario Generale od, in caso di suo impedimento, da dipendente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio **Federale** nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.
8. Le previsioni di cui al precedente art. 41, comma 8, trovano applicazione anche in riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.
9. **Il Consiglio di Presidenza può essere celebrato anche in videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.**

Art. 43 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale coordina l'attività degli Uffici Federali agendo nell'autonomia conferitagli al momento della nomina, con le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 19 dello Statuto.
2. Il Segretario Generale sovrintende alla cura della gestione delle attività della Federazione sulla base delle indicazioni del Presidente Federale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Federale ai quali riferisce e risponde del proprio operato.
3. Il Consiglio Federale può conferire, ai sensi dell'art.19, comma 5, lettera b) dello Statuto, deleghe per la cura e gestione di singole attività.

Art. 44 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dai membri **previsti** dall'art. 18, comma 1 dello Statuto.
2. **Attribuzioni, compiti e modalità di svolgimento del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale sono quelle previste, oltre che dalla legge, dall'art. 18 dello Statuto.**
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale redige relazione al Bilancio annuale della Federazione, predisposto dal Segretario generale, da inoltrarsi al Consiglio

Federale; la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale fa fede sull'esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni.

CAPO III - ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 45 - Giustizia Federale

1. Costituiscono il sistema della Giustizia Federale i seguenti Organi:
 - a) la Commissione Federale di Garanzia;
 - b) il Giudice Arbitro;
 - c) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - d) il Giudice Sportivo Regionale;
 - e) la Corte Sportiva di Appello;
 - f) il Tribunale federale;
 - g) la Corte Federale di Appello;
 - h) il Procuratore federale.
2. Gli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (con la sola esclusione dei Giudici Sportivi), con mandato irrevocabile se non per giusta causa.
3. I principi generali che ispirano l'attività di giustizia federale, la costituzione e le competenze dei singoli Organi, i requisiti per ricoprire le cariche e la durata massima delle stesse, sono indicati all'art. 27 dello Statuto.
4. La Commissione Federale di Garanzia, tra le altre funzioni, è competente ad adottare nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile senza necessità, in tale ultimo caso, del preventivo richiamo.
5. Lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli Organi di giustizia è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto, in conformità con

quanto disposto dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI.

TITOLO III - ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - ORGANI PERIFERICI

Art. 46 - Comitati o Delegati Regionali

1. I Comitati o Delegati Regionali sono istituiti ed hanno sede secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Regione di appartenenza.
2. Le attribuzioni dei Comitati o Delegati Regionali sono:
 - a) operare secondo gli indirizzi generali e le indicazioni del Consiglio Federale amministrando le risorse assegnate e quelle comunque derivanti dalle attività svolte sulla base dei programmi sottoposti al Consiglio Federale all'inizio di ciascun esercizio, **nel rispetto e con le modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione della federazione;**
 - b) comunicare con tempestività al Consiglio Federale ogni notizia od elemento che possa determinare una significativa variazione dei dati di bilancio previsionale di esercizio;
 - c) compilare il calendario delle manifestazioni regionali;
 - d) provvedere ad istruire ed inoltrare al Consiglio Federale le domande di affiliazione **dell'Ente sportivo** curando la tenuta dei relativi elenchi;
 - e) curare gli adempimenti di tesseramento dei Dirigenti e degli Atleti appartenenti **all'Ente sportivo** della Regione curando la tenuta dei relativi elenchi;
 - f) approvare le gare di competenza regionale ed omologarne i risultati;
 - g) omologare i primati regionali e tenerne aggiornati i relativi albi;
 - h) indire, organizzare e svolgere le manifestazioni agonistiche federali di competenza regionale e organizzare, su mandato degli Organi Centrali, eventuali manifestazioni agonistiche federali a carattere nazionale o internazionale;
 - i) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da arredamento d'ufficio o materiale sportivo, inviando annualmente alla Federazione il relativo inventario;
 - j) coordinare l'attività delle Delegazioni Provinciali e dei Fiduciari locali;

- k) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Presidenza di tutta la propria attività fornendogli altresì le relazioni riassuntive con la periodicità fissata dal Consiglio Federale.
3. I Comitati Regionali sono composti dai membri stabiliti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto.
 4. I Comitati sono convocati dal Presidente o dal Vice-Presidente che li presiedono, anche a seguito di motivata richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.
 5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato; le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. **Il Consiglio può essere celebrato anche in videoconferenza a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.**
 6. Il componente che risulti assente senza valida giustificazione per tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dal Presidente del Comitato.
 7. Delle riunioni dei Comitati viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario o, in caso di suo impedimento, da componente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all'approvazione del Comitato nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.
 8. Presso la sede dei Comitati Regionali opera il Giudice Sportivo Regionale, ed uno o più sostituti, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale.
 9. Il Giudice Sportivo Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.
 10. Le competenze del Giudice Sportivo Regionale, i requisiti per ricoprire la carica e la durata massima della stessa, sono indicati all'art. 27 dello Statuto.

Art. 47 - Assemblee Regionali

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale periferico ed è costituita dai **Legali rappresentanti degli Enti sportivi** affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché regolarmente tesserati alla Federazione nonché dai delegati di tecnici ed atleti.
2. L'Assemblea Regionale ordinaria è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall'art. 20, comma 11 dello Statuto.
3. L'Assemblea Regionale straordinaria è indetta dal Comitato Regionale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza degli Enti sportivi aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti ovvero dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee **sociali**; la stessa è convocata dal Presidente.
4. L'Assemblea Regionale elettiva è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall'art. 20, comma 12 dello Statuto.
5. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, i quali esprimano direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.
6. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nei limiti dell'art.11, comma 11 dello Statuto.
7. I componenti il Comitato Regionale, compreso il Presidente, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare l'**Ente sportivo** né direttamente né per delega.

8. L'Assemblea Regionale ordinaria, straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.
9. Le modalità di convocazione, celebrazione e impugnazione dell'Assemblea Regionale sono regolate, per quanto compatibili, dalle procedure previste nel presente Regolamento per l'Assemblea Nazionale Federale.

Art. 48 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale

1. Al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti - o al **Revisore contabile territoriale** - sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 21, comma 3 dello Statuto.
2. Le riunioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei membri.
3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti trasmette al Presidente del Comitato ed al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale copia del verbale delle proprie riunioni e delle ispezioni eseguite.
4. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti redige relazione al Bilancio annuale del Comitato predisposto dal Comitato da inoltrarsi **all'Ente sportivo** avente diritto a partecipare all'Assemblea Regionale ordinaria; la relazione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti fa fede sull'esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi del Comitato e delle relative operazioni.
5. **Il Revisore contabile territoriale, nei casi previsti dall'art. 21 dello Statuto, svolge gli stessi compiti del Collegio dei revisori dei Conti.**

Art. 49 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali

1. I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali sono istituiti e nominati secondo quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 7 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Provincia di appartenenza.
2. I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali hanno le attribuzioni ed i compiti di massima che, nell'ambito regionale, hanno i Comitati Regionali dai quali direttamente dipendono, salvo quanto previsto dal precedente art. 48, commi 3 e 4.

3. Ai Comitati Provinciale di Trento e di Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile in conformità all'art. 22, comma 9 dello Statuto.
4. Presso la sede dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano opera il Giudice Sportivo, ed uno o più sostituti, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Provinciale, che assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere provinciale o locale; per il Giudice Sportivo provinciale trovano applicazione le norme in materia di requisiti e durata della carica previsti per il Giudice Sportivo regionale.
5. L'Assemblea Provinciale straordinaria è indetta dal Comitato Provinciale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza degli **Enti sportivi** aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti; la stessa è convocata dal Presidente.
6. L'Assemblea Provinciale elettiva è indetta dal Comitato Provinciale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine del 30 aprile successivo ai Giochi Olimpici estivi.
7. L'Assemblea Provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, i quali esprimano direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.
8. Ogni partecipante con diritto di voto può essere portatore, oltre la propria, di una sola delega di altro **Ente sportivo**.
9. Il Presidente del Comitato Provinciale nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare gli **Enti sportivi** né direttamente né per delega.
10. L'Assemblea Provinciale straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.

11. Le modalità di convocazione, celebrazione e impugnazione dell'Assemblea Provinciale sono regolate, per quanto compatibili, dalle procedure previste nel presente Regolamento per l'Assemblea Nazionale Federale.

Art. 50 - Fiduciari Locali

4. I Fiduciari Locali sono nominati secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1 dello Statuto ed hanno competenza nelle aree **assegnate dal Comitato sulla base della articolazione territoriale concordata con la Sezione Salvamento.**
2. I Fiduciari Locali hanno le attribuzioni **previste dal Regolamento Generale della Sezione Salvamento.**

CAPO II - ORGANI CONSULTIVI

Art. 51 - Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

1. La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composta dai membri stabiliti dall'art. 24, comma 1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 24, comma 2 dello Statuto.
2. La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali può nominare un Coordinatore al fine di agevolare i propri lavori e potrà ricevere delega dalla stessa Consulta al fine di avanzare argomenti, proposte ed istanze da sottoporre all'esame della Federazione.

Art. 52 - Commissioni Federali

1. Le Commissioni istituite dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. f) dello Statuto trasmettono al Presidente ed al Segretario Generale copia del documento conclusivo dei propri lavori.

TITOLO IV - SETTORI NAZIONALI

CAPO I - SETTORI TECNICI

Art. 53 - Gruppo Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara tesserati della F.I.N. sono raggruppati nel G.U.G., Gruppo

Ufficiali di Gara, settore tecnico centrale della Federazione.

2. G.U.G., articolato in un'organizzazione centrale e periferica, ha il compito di promuovere il reclutamento degli arbitri, curandone la formazione e l'istruzione, provvedendo inoltre alla nomina, all'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, alla designazione ed al funzionamento delle giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della F.I.N.
3. Il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento del G.U.G.

Art. 54 - Settore Istruzione Tecnica

1. I Tecnici di nuoto, tuffi, pallanuoto, **nuoto artistico** e salvamento della F.I.N. sono raggruppati nel Settore Istruzione Tecnica, settore tecnico centrale della Federazione.
2. Il Settore Istruzione Tecnica provvede, con organizzazione centrale e periferica, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami e convegni e ad ogni altra iniziativa utile ai fini formativi.
3. Il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento del Settore Istruzione Tecnica.

Art. 55 - Sezione Salvamento

- 1) La Sezione Salvamento, settore tecnico centrale della Federazione, ha lo scopo di:
 - a) insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'Ambiente;
 - b) rilasciare i brevetti tecnici previsti dal Regolamento della Sezione Salvamento;
 - c) redigere, anche in forma informatica, l'elenco dei soggetti abilitati, distinti per qualifica tecnica ottenuta;
 - d) promuovere, disciplinare e regolamentare l'attività agonistica del Salvamento;
 - e) porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità

competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la protezione della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del Salvamento;

- f) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle competenti Commissioni tecniche, proposte di aggiornamento del Regolamento della Sezione Salvamento.

Art. 56 - Squadre Nazionali

1. Il Presidente ha la responsabilità **generale** dell'area tecnico sportiva, esercitando le funzioni previste dall'art. 12, comma 1, dello Statuto.
2. I Responsabili Tecnici Nazionali devono curare, secondo le direttive del Presidente, ciascuno nell'ambito di propria competenza e con la collaborazione dei rispettivi Allenatori Federali, la preparazione delle varie Rappresentative nazionali assolute o di categoria per gli impegni assunti dalla Federazione in ambito nazionale ed internazionale.
3. Le determinazioni in ordine alla partecipazione delle squadre e rappresentanze nazionali è di competenza del Presidente, sentiti i Consiglieri federali con delega nei Settori delle Squadre Nazionali.
4. Le norme relative alla composizione di una rappresentanza nazionale ed alla sua direzione tecnica e disciplinare sono previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri.
5. Gli atleti con doppia nazionalità possono essere convocati nelle squadre nazionali, giovanili o assolute, esclusivamente qualora abbiano ottenuto la rappresentanza sportiva italiana, secondo le norme stabilite dalla World Aquatics.

Art. 57 - Centro Studi e Ricerche

1. **Il Settore Centro Studi e Ricerche ha lo scopo di coordinare l'assistenza sanitaria degli atleti di vertice, di promuovere e sviluppare la ricerca scientifica nelle discipline natatorie e di sovrintendere alle attività antidoping secondo le normative in vigore.**
2. Il Consiglio Federale nomina il responsabile del Centro Studi e Ricerche sulla base della ricerca di rilevanti requisiti di eccellenza nel settore medico ed universitario, con particolare riferimento alla conoscenza delle attività sportive.

3. Il Centro Studi e Ricerche, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale, provvede a:
 - a) proporre al Consiglio Federale la nomina del Medico federale e della Commissione medica federale, formata da esperti in Medicina dello Sport;
 - b) coordinare, di concerto con il medico federale, le attività dei medici di settore, dei medici addetti alle Squadre nazionali e delle altre figure inserite negli staff sanitari, secondo quanto previsto dal Regolamento Sanitario federale, verificando i requisiti professionali e proponendone la nomina al Consiglio Federale;
 - c) proporre al Consiglio Federale la nomina dei componenti del Comitato Scientifico Federale, selezionati tra ricercatori e professori universitari esperti delle discipline natatorie.

Art. 58 - Settore Propaganda

1. Il Settore Propaganda, settore tecnico centrale della Federazione, ha come scopo la promozione di iniziative tendenti alla divulgazione degli sport natatori.
2. Il Settore Propaganda provvede, con organizzazione centrale e periferica, al perseguimento degli scopi indicati in un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Federale.

TITOLO V - ATTIVITÀ AGONISTICHE

Art. 59 - Manifestazioni Agonistiche

1. La classificazione delle manifestazioni agonistiche, l'approvazione, organizzazione e controllo, il rispetto delle norme ed i conseguenti divieti, i primati natatori e loro conseguimento nonché l'applicazione dei Regolamenti tecnici di World Aquatics e Federnuoto vengono demandati ai regolamenti di specialità annualmente predisposti da ciascun Settore federale.

TITOLO VI - APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CADUCAZIONE – NORMA TRANSITORIA

Art. 60 - Approvazione Regolamento

1. L'approvazione del Regolamento è di competenza del Consiglio Federale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 dello Statuto.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera di approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.
3. Nel caso di modifiche allo Statuto ovvero di aggiornamenti dei Principi degli Statuti Federali emanati dal CONI, determina la decadenza, nelle more dell'adeguamento del Regolamento, delle norme ivi contenute eventualmente difformi per effetto delle suddette modifiche.

Art. 61 – Norma transitoria

1. Il premio di formazione tecnica di cui al precedente art. 14 trova applicazione anche in riferimento agli atleti il cui vincolo sportivo scade al termine della stagione 2023/2024, al momento del loro trasferimento ad altro Ente sportivo.
2. Il premio di cui al precedente comma, comunque rinunciabile, è interamente attribuito all'Ente sportivo presso il quale l'atleta risulta tesserato al termine della stagione 2023/2024.
3. Per gli atleti eventualmente già titolari di un rapporto di lavoro sportivo al termine della stagione sportiva 2023/2024, ai fini del premio di formazione tecnica trova applicazione quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 13.